Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 15 febbraio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 15 FEBBRAIO 1974:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Varese.

(13767)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **982.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale della parrocchia di S. Margherita nel comune di Imola.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Imola in data 12 agosto 1971, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Margherita di Orsara di Fontanelice (Bologna), nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia di S. Martino nella medesima località, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, con lo stesso titolo, nella chiesa di S. Pantaleone, in località Balia della frazione di Sesto Imolese del comune di Imola (Bologna), con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 58. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1973, n. **983.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio curato della parrocchia di S. Francesco d'Assisi nel comune di Imola.

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Imola in data 1° agosto 1971, integrato con dichiarazione 23 ottobre 1972, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in località Tombe del comune di Casalfiumanese (Bologna), nella limitrofa parrocchia di S. Martino, in località Gesso del medesimo comune, ed al trasferimento del beneficio curato, con lo stesso titolo di S. Francesco d'Assisi, in località Torano del comune di Imola (Bologna), con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale dismembrata dalle parrocchie di Croce Coperta e di Poggiolo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 60. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1973, n. **984.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, in Latina.

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze in data 16 ottobre 1969, integrato con due dichiarazioni del 4 settembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X, in località Borgo Isonzo di Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973, n. **985.**

Autorizzazione alla fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia, ad accettare una donazione.

N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal conte Vittorio Cini, anche a nome della famiglia, con atto a rogito notaio dott. Giovanni Candiani di Venezia, in data 23 febbraio 1972, n. 41537 di repertorio, costituita: *a*) dal complesso monumentale denominato « Castello di Monselice » iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Monselice (Padova), sezione B, foglio XV, ai mappali 366, 935, 367, 1228 (fabbricati) e ai mappali 163, 371 (terreni); *b*) da mobili d'epoca, quadri, oggetti d'arte diversi, tappeti e quanto altro contenuto nel suddetto castello; *c*) dalla raccolta d'armi d'epoca; *d*) da libri miniati, album di disegni ed altre opere già consegnate alla fondazione, del valore complessivo di L. 2.054.950.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. 986.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la eredità disposta dalla sig.na Romana Fugazzi con testamento olografo del 2 aprile 1964 e codicillo di modifica del 2 aprile 1966, depositato e pubblicato per rogito dott. Giuliano Salvini, notaio in Cusano Milanino, in data 1° dicembre 1971 (n. 3034 di rep. e n. 582 di racc.), registrato a Desio il 16 dicembre 1971 al n. 4668/I, consistente in beni mobili ed immobili di cui agli inventari in data 15 marzo e 27 giugno 1972 redatti dal dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, rispettivamente con il n. 12693/1212 e 13295/1323 di repertorio, per un valore complessivo di lire 22.235.019.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1973, n. 987.

Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, al prezzo di L. 5.130.000, mq. 2150 di terreno sito nel comune di Taverna (Catanzaro), nei pressi del « Villaggio Mancuso », distinto sul tipo di frazionamento predisposto dalle parti con le particelle 8/b (definitiva 60, estesa are 16.00) e 8/c (definitiva 61, estesa are 5,50) del foglio di mappa 32, come da contratto preliminare di vendita in data 24 aprile 1973, a rogito avv. Gaetano Bisantis, notaio in Catanzaro, n. 72081 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Umbria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Pasquale Fraenza;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Francesco Principato è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria, in sostituzione del dott. Pasquale Fraenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1974
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 115

(1185)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Umbria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Francesco Principato;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Giovanni Battista Gaudenzi è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria, in sostituzione del dott. Francesco Principato.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1974
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 114

(1186)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1973.

Modifica del decreto ministeriale 3 agosto 1972, concernente la composizione e il funzionamento della segreteria della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante norme per la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 21 settembre 1971, recante il regolamento per il funzionamento della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 1° marzo 1973, recante modifiche alla composizione della segreteria della commissione stessa;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, che demanda al personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

Ravvisata pertanto la necessità, ai fini di un coordinamento con la predetta disciplina, di affidare le funzioni di segretario della commissione tecnica centrale e di capo della segreteria ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione;

Decreta:

Le funzioni di segretario della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici e di capo della segreteria, già affidate con il decreto ministeriale 3 agosto 1972 ad un funzionario della carriera direttiva appartenente al ruolo amministrativo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione, sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione.

Roma, addì 19 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 365

(1145)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1971 con il quale è stato costituito il comitato amministrativo dell'U.N.I.R.E.;

Vista la lettera con la quale il dott. Marcello Calabresi ha rassegnato le dimissioni da rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al suddetto comitato;

Considerata l'opportunità di accogliere le dimissioni del predetto dott. Calabresi e di nominare in sua sostituzione il dott. prof. Agostino Rigi Luperti;

Decreta:

Il dott. prof. Agostino Rigi Luperti è chiamato a far parte del comitato amministrativo dell'U.N.I.R.E. quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sostituzione del dott. Marcello Calabresi, per il restante periodo del quadriennio.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Revoca alla S.r.l. Docks internazionali di Savona delle autorizzazioni concernenti rispettivamente l'istituzione e lo ampliamento del magazzino generale esercitato in Savona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 17 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953 con il quale la società a responsabilità limitata Docks internazionali di Savona, con sede in Savona, venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Savona, via Chiodo, n. 23/R, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1967 con il quale la stessa società fu autorizzata ad ampliare il magazzino generale con due nuovi capannoni siti in Savona, via del Molo;

Vista l'istanza in data 14 dicembre 1970 con la quale la società ha chiesto la revoca dell'autorizzazione di cui al predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1967;

Vista la deliberazione n. 27/654 del 21 dicembre 1970 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la nota n. 5170 del 17 marzo 1973 con la quale la predetta camera ha comunicato che la S.r.l. Docks internazionali di Savona ha riconsegnato in via definitiva all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da cui l'aveva avuto in concessione, non più rinnovata, il locale costituente la sede del magazzino generale di Savona, via Chiodo;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate alla società a responsabilità limitata Docks internazionali di Savona le autorizzazioni concesse con i decreti ministeriali 18 novembre 1953 e 22 febbraio 1967, indicati nelle premesse concernenti rispettivamente l'istituzione e l'ampliamento del magazzino generale esercitato in Savona.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BOSCO

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(1211)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970 relativo alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato che il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ha designato il dott. Carlo De Vincentiis quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo in sostituzione del dott. Luigi Cantamaglia, dimissionario;

Considerato che il prefetto di Frosinone ha designato quale rappresentante dei comuni della provincia di Frosinone in seno al consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo il geom. Mariano Fazio, in sostituzione dell'ins. Francesco Jaconelli, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo i signori:

De Vincentiis dott. Carlo, in rappresentanza del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in sostituzione del dott. Luigi Cantamaglia, dimissionario;

Fazio geom. Mariano, in rappresentanza dei comuni della provincia di Frosinone in sostituzione dell'ins Francesco Jaconelli, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.M.I. Industria meccanica italiana S.p.a., stabilimento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta I.M.I. Industria meccanica italiana S.p.a., stabilimento di Ferrara, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.M.I. Industria meccanica italiana S.p.a., stabilimento di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della Basilicata.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1973 con il quale il territorio della provincia di Potenza è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1973 con il quale il territorio della provincia di Matera è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini esistenti nel territorio della Basilicata è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della Basilicata è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(1200)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1974.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata istituita la borsa merci di Venezia;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, formulata con nota 20 dicembre 1973, n. 20839;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bellati dott. Bartolomeo;
2) Serafini enot. Bruno;
3) Gatto cav. uff. Ferruccio;
4) Pasti dott. Camillo;
5) Torelli dott. Giorgio.

Membri supplenti:

1) Soldati dott. Italo;
2) Zaffalon Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1098)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1974.

Modificazioni allo statuto sociale della « Unione italiana di riassicurazione » S.p.a., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 50 del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, concernente l'Unione italiana di riassicurazione;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regio decreto 4 marzo 1926, n. 519 e con regio decreto 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'atto 5 aprile 1962 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della società per azioni, fascicolo n. 20 in data 18 maggio 1922, col quale venne costituita in Roma la S.p.a. « Unione italiana di riassicurazione » ed approvato il relativo statuto;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1930, 10 novembre 1939, 22 novembre 1948, 13 febbraio 1950, 30 dicembre 1959, 7 gennaio 1962, 7 gennaio 1966 e 4 gennaio 1967, con i quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto dell'ente predetto;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in Roma il 28 novembre 1973, tra gli azionisti dell'Unione italiana di riassicurazione, nella quale sono state deliberate modifiche agli articoli 16, 23, 26 e 29 dello statuto sociale, concernenti la ristrutturazione degli organi consiliari, il ripristino della carica di amministratore delegato, nonché una nuova normativa in materia di ripartizione degli utili di bilancio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 16, 23, 26 e 29 dello statuto dell'Unione italiana di riassicurazione, società per azioni, con sede in Roma, deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 28 novembre 1973, risultanti dal verbale del notaio dottor Filippo Grispini, repertorio 23279 registrato a Roma, Atti pubblici, il 12 dicembre 1973.

Roma, addì 24 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1194)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1969, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona » e 8 dicembre 1971, n. 1415, con il quale è stato approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visti i propri decreti 23 agosto 1971, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'Ente su richiamato e 6 maggio 1972 con il quale il dott. ing. Alberto Antonucci, rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in seno al predetto consiglio è stato sostituito con il dott. ing. Aldo Gargiulo;

Vista la lettera del 7 dicembre 1973, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio stesso il dott. Salvatore Puccio, in sostituzione del dott. ing. Aldo Gargiulo, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. ing. Salvatore Puccio è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in sostituzione del dott. ing. Aldo Gargiulo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1095)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1974.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 9 aprile 1973, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è stata integrata con un rappresentante del settore della pesca;

Vista la deliberazione 15 ottobre 1973, n. 368, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamata a far parte anche un rappresentante del settore degli scambi con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore degli scambi con l'estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560, e 29 dicembre 1956, n. 1560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1974.

Prezzi minimi all'esportazione dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore verso i Paesi extracomunitari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 5 del proprio decreto 10 luglio 1971 concernente la fissazione dei prezzi minimi all'esportazione dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore verso i Paesi extracomunitari;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità economiche europee, n. 688/72 del 28 marzo 1972 che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/68 della commissione relativo al regime dei prezzi minimi alla esportazione verso i Paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore;

Visto il regolamento (CEE) n. 1115/73 della commissione, del 30 marzo 1973, che fissa per la campagna di commercializzazione 1973/74 i prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi di alcuni bulbi, tuberi e rizomi da fiore;

Visto il regolamento (CEE) n. 1116/73 della commissione, dell'11 aprile 1973, che fissa i prezzi minimi alla esportazione verso i Paesi terzi di tuberi di begonia, dahlia, gladioli e sinningias;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Sentito il parere espresso in conformità dalla speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta il 17 dicembre 1973 presso l'I.C.E., con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle tabelle annesse al decreto ministeriale 10 luglio 1971 per le nuove disposizioni stabilite dalla commissione delle Comunità economiche europee;

Decreta:

Art. 1.

Le esportazioni verso i Paesi extracomunitari di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore devono essere effettuate a prezzi uguali e superiori a quelli minimi elencati nelle tabelle annesse al presente decreto.

Detti prezzi minimi sono validi per la campagna di commercializzazione 1973-74 e dovranno essere rapportati in lire italiane applicando il tasso di conversione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2958/73 art. 1, comma II, punto *a*), dal 1° novembre 1973 e punto *b*), dal 1° gennaio 1974.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

ALLEGATI
Tabella A

1973-1974 — PREZZI MINIMI ALL'ESPORTAZIONE
(Stati Uniti e Canada)

(u.c./1.000 p.)

PRODOTTO	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Anemone coronaria	8+	11,74	10,57	9,39
	7—8	8,98	8,08	7,18
	6—7	6,22	5,60	4,98
	5—6	3,45	3,11	2,76
	4—5	2,76	2,48	2,21
	3—4	1,38	1,24	1,10
	2—3	0,55	0,50	0,44
Crocus	10+	12,43	11,19	9,94
	9—10	11,05	9,95	8,84
	8—9	8,29	7,46	6,63
	7—8	6,91	6,22	5,53
Hyacinthus orientalis	19+	144,17	129,75	115,34
	18—19	135,34	121,81	108,27
	17—18	126,78	114,10	101,42
	16—17	104,96	94,46	83,97
	15—16	85,62	77,06	68,50
	14—15	78,72	70,85	62,98
(soltanto Rosalie)	13—14	69,88	62,89	55,90
Iris Wedgewood e *Prof. Blaauw*	10+	22,10	19,89	17,68
	9—10	13,12	11,81	10,50
	8—9	7,60	6,84	6,08
Bronze Queen, Le Mogol, Yellow Queen	7+	13,81	12,43	11,05
	6—7	9,67	8,70	7,74
	5—6	5,53	4,98	4,42
non nominati	8+	13,81	12,43	11,05
	7—8	9,67	8,70	7,74
	6—7	5,53	4,98	4,42
Lilium henryi	24+	124,31	111,88	99,45
	22—24	110,50	99,45	88,40
	20—22	96,69	87,02	77,35
	18—20	74,59	67,13	59,67
	16—18	55,25	49,73	44,20
Lilium formosanum (syn. *L. philipinense var. formosanum*)	8+	41,44	37,30	33,15
Lilium regale	24+	103,59	93,23	82,87
	22—24	89,78	80,80	71,82
	20—22	69,06	62,15	55,25
	18—20	48,34	43,51	38,67
	16—18	34,53	31,08	27,62
Lilium speciosum e sue varietà	24+	193,37	174,03	154,70
	22—24	151,94	136,75	121,55
	20—22	124,31	111,88	99,45
	18—20	96,69	87,02	77,35
	17—18	69,06	62,15	55,25
Lilium pumilum (syn. *L. tenuifolium*)	10+	33,15	29,84	26,52
	8—10	22,10	19,89	17,68
	7—8	13,81	12,43	11,05
Lilium tigrinum	18+	69,06	62,15	55,25
	16—18	49,72	44,75	39,78
	14—16	35,91	32,32	28,73
	12—14	24,86	22,37	19,89
	10—12	16,58	14,92	13,26
Lilium croceum cv. umbellatum	20+	124,31	111,88	99,45
	18—20	110,50	99,45	88,40
	16—18	82,87	74,58	66,30
	14—16	48,34	43,51	38,67
Lilium davidii var, willmottiae (syn. *L. willmottiae*)	16+	71,82	64,64	57,46
	14—16	49,72	44,75	39,78
	12—14	27,62	24,86	22,10

PRODOTTO	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Muscari armeniacum « Early Giant »	9+	9,67	8,70	7,74
	8—9	8,29	7,46	6,63
	7—8	6,22	5,60	4,98
	6—7	4,14	3,73	3,31
— altri	5+	6,91	6,22	5,53
Narcissus	DN I	104,96	94,46	83,97
— giunchiglie . . .	DN II	83,14	74,83	66,51
	DN III	61,32	55,19	49,06
	Rond I	61,32	55,19	49,06
	non scelti (u.c./1.000 kg)	593,55	534,20	474,84
— per giardini scogliosi: le specie Silver Chimes Thalia, Tresambe Trevithian	DN I	83,14	74,83	66,51
	DN II	65,46	58,91	52,37
	DN III	48,06	43,25	38,45
	Rond I	48,06	43,25	38,45
	non scelti (u.c./1.000 kg)	515,11	463,60	412,09
— per giardini scogliosi (non nominati)	—	19,33	17,40	15,46
— non nominati	DN I	83,44	74,83	66,51
	DN II	65,46	58,91	52,37
	DN III	48,06	43,25	38,45
	Rond I	48,06	43,25	38,45
	non scelti (u.c./1.000 kg)	515,11	473,60	412,09
Narcissus, miscugli — tutte varietà	DN I	74,30	66,87	59,44
	DN II	56,90	51,21	45,52
	DN III	43,64	39,28	34,91
	Rond I	43,64	39,28	34.91
	non scelti (u.c./1.000 kg)	497,71	447,94	398,17
Scilla sibirica	8+	15,19	13,67	12,15
	7—8	11,05	9,95	8,84
	6—7	6,91	6,22	5,53
— atrocaerulea (Spring Beauty)	10+	20,72	18,65	16,58
	9—10	17,95	16,16	14,36
	8—9	15,19	13,67	12,15
	7—8	11,05	9,95	8,84
Tulipani doppi precoci	12+	64,63	58,17	51,70
	11—12	59,38	53,44	47,50
	10—11	52,48	47,23	41,98
Tulipani semplici precoci esclusa la varietà Charles . .	12+	55,24	49,72	44,19
	11—12	49,99	44,99	39,99
	10—11	39,50	35,55	31,60
La varietà Charles, miscugli di tulipani doppi e/o semplici precoci	12+	48,89	44 —	39,11
	11—12	45,57	41,01	36,46
	10—11	39,50	35,55	31,60
Tulipani botanici, tutti i tulipani e loro ibridi delle specie Kaufmanniana, Fosteriana, Greigii, Eichleri	12+	50,82	45,74	40,66
	11—12	47,23	42,51	37,78
	10—11	36,73	33,06	29,38
— altri	—	20,99	18,89	16,79
Tulipani doppi tardivi	12+	61,32	55,19	49,06
	11—12	56,07	50,46	44,86
	10—11	48,89	44 —	39,11
— miscugli	12+	48,89	44 —	39,11
	11—12	41,98	37,78	35,58
	10—11	35,08	31,57	28,06
Tulipani semplici tardivi — Merry Widow, Olaf, Paul Richter	12+	43,64	39,28	34,91
	11—12	38,69	34,82	30,95
	10—11	30,66	27,59	24,53
— Albury, Attila, Bingham, Blizzard, Carl M. Bellman, Denbola, Don Quichotte, Dreaming Maid, Garden Party Golden Melody, Invasion, Kees Nelis, Makassar, Peerless Pink, Maureen, Palestrina, Snowstar, Trance, Yellow Present	12+	61,32	55,19	49,06
— Tulipani « Liliacées » esclusi i Marietta e Red Shine	11—12	56,07	50,46	44,86
— Tulipani « Perroquet »	10—11	48,89	44 —	39,11

PRODOTTO	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
— Darwin-ibridi tutte varietà rosse	12+	39,50	35,55	31,60
	11—12	35,08	31,57	28,06
	10—11	26,24	23,62	20,99
— altri	12+	48,89	44 —	39,11
	11—12	41,98	37,78	35,58
	10—11	30,66	27,59	24,53
— Tulipani « Liliacées » Mariette, Red Shine e miscugli	12+	48,89	44 —	39,11
	11—12	41,98	37,78	35,58
	10—11	30,66	27,59	24,53
— Tulipani « Perroquet » miscugli	12+	48,89	44 —	39,11
	11—12	41,98	37,78	35,58
	10—11	35,08	31,57	28,06
— altri miscugli	12+	39,50	35,55	31,60
	11—12	35,08	31,57	28,06
	10—11	26,24	23,62	20,99

(1) Si applica a persone residenti negli Stati Uniti e Canada che, dal 1° giugno 1971 al 31 maggio 1972, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore:
— inferiore a 5000 u.c. (colonna A);
— da 5000 u.c. a 10000 u.c. (colonna B);
— da 10000 u.c. e più (colonna C).

Tabella B

1973-1974 — PREZZI MINIMI ALL'ESPORTAZIONE
(Tutti i Paesi terzi, eccetto Stati Uniti e Canada)

(u.c./1.000 p.)

PRODOTTO	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Anemone coronaria	8+	11,74	10,57	9,98
	7—8	8,98	8,08	7,63
	6—7	6,22	5,60	5,29
	5—6	3,45	3,11	2,93
	4—5	2,76	2,48	2,35
	3—4	1,38	1,24	1,17
	2—3	0,55	0,50	0,47
Crocus	10+	12,43	11,19	10,57
	9—10	11,05	9,95	9,39
	8—9	8,29	7,46	7,05
	7—8	6,91	6,22	5,87
Hyacinthus orientalis	19+	109,10	98,19	92,74
	18—19	99,43	89,49	84,52
	17—18	91,15	82,04	77,48
	16—17	80,10	72,09	68,09
	15—16	66,29	59,66	56,35
	14—15	53,86	48,47	45,78
(soltanto Rosalie)	13—14	48,34	43,51	41,09
Iris Wedgewood e *Prof. Blaauw*	10+	22,10	19,89	18,79
	9—10	13,12	11,81	11,15
	8—9	7,60	6,84	6,46
Wedgewood destinato all'emisfero sud	7—8	7,60	6,84	6,46
Bronze Queen, Le Mogol, Yellow Queen	7+	13,81	12,43	11,74
	6—7	9,67	8,70	8,22
	5—6	5,53	4,98	4,70
non nominati . .	8+	13,81	12,43	11,74
	7—8	9,67	8,70	8,22
	6—7	5,53	4,98	4,70
Lilium henryi	24+	124,31	111,88	105,66
	22—24	110,50	99,45	93,93
	20—22	96,69	87,02	82,19
	18—20	74,59	67,13	63,40
	16—18	55,25	49,73	46,96
Lilium formosanum (syn. *L. Philipinense var. formosanum*)	8+	41,44	37,30	35,22

PRODOTTO	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Lilium regale	24+	103,59	93,23	88,05
	22—24	89,78	80,80	76,31
	20—22	69,06	62,15	58,70
	18—20	48,34	43,51	41,09
	16—18	34,53	31,08	29,35
Lilium speciosum e le sue varietà	24+	193,37	174,03	164,36
	22—24	151,94	136,75	129,15
	20—22	124,31	111,88	105,66
	18—20	96,69	87,02	82,19
	16—18	69,06	62,15	58,70
Lilium pumilum (syn. *L. tenuifolium*)	10+	33,15	29,84	28,18
	8—10	22,10	19,89	18,79
	7—8	13,81	12,43	11,74
Lilium tigrinum	18+	69,06	62,15	58,70
	16—18	49,72	44,75	42,26
	14—16	35,91	32,32	30,52
	12—14	24,86	22,37	21,13
	10—12	16,58	14,92	14,09
Lilium croceum cv. umbellatum	20+	124,31	111,88	105,66
	18—20	110,50	99,45	93,93
	16—18	82,87	74,58	70,44
	14—16	48,34	43,51	41,09
Lilium davidii var. willmottiae (syn. *L. willmottiae*)	16+	71,82	64,64	61,05
	14—16	49,72	44,75	42,26
	12—14	27,62	24,86	23,48
Muscari armeniacum « Early Giant » . .	9+	9,67	8,70	8,22
	8—9	8,29	7,46	7,05
	7—8	6,22	5,60	5,29
	6—7	4,14	3,73	3,52
— altri	5+	6,91	6,22	5,87
Narcissus				
giunchiglie, a grande corona, a doppio fiore (fatta eccezione del Cheerfulness e di tutte le varietà a doppio fiore della specie Poëtaz)	DN I	51,66	46,49	43,91
	DN II	37,98	34,18	32,28
	DN III	27,35	24,62	23,25
	Rond I	27,35	24,62	23,25
	non scelti (u.c./1.000 kg)	303,87	273,48	258,29
— altri (fatta eccezione dei narcisi per giardini scogliosi)	DN I	28,87	25,98	24,54
	DN II	22,79	20,51	19,37
	DN III	16,71	15,04	14,20
	Rond I	16,71	15,04	14,20
	non scelti (u.c./1.000 kg)	364,64	328,18	309,94
— per giardini scogliosi	—	17,96	16,16	15,27
Scilla sibirica	8+	15,19	13,67	12,95
	7—8	11,05	9,95	9,39
	6—7	6,91	6,22	5,87
— atrocaerulea (Spring Beauty)	10+	20,72	18,65	17,61
	9—10	17,95	16,16	15,28
	8—9	15,19	13,67	12,91
	7—8	11,05	9,95	9,39
Tulipani precoci (incluso tulipani Fosteriana e suoi cultivar)	12+	33,43	30,09	28,41
	11—12	27,35	24,62	23,25
	10—11	21,27	19,14	18,08
— altri tulipani (esclusi i tulipani botanici) . .	12+	28,11	25,30	23,89
	11—12	22,79	20,51	19,37
	10—11	18,23	16,41	15,50
Tulipani botanici	—	19,89	17,90	16,91

(1) Si applica a persone residenti in tutti i Paesi terzi eccetto Stati Uniti e Canada che, dal 1° giugno 1971 al 31 maggio 1972, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore:
— inferiore a 10000 u.c. (colonna A);
— da 10000 a 25000 u.c. (colonna B);
— da 25000 u.c. e più (colonna C).

Tabella C

1973-1974 — PREZZI MINIMI ALL'ESPORTAZIONE

(Stati Uniti e Canada)

(u.c./1.000 p.)

PRODOTTO	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Begonia	6+	177,00	159,00	142,00
A grandi fiori .	5/6	144,00	130,00	115,00
— semplici e doppi .	4/6	117,00	105,00	94,00
	4/5	103,00	93,00	82,00
	3/4	55,00	50,00	44,00
— migliorati:	6+	202,00	182,00	162,00
Undulata-Fimbriata, Camelia Flora, Marmorata, Bouton Rose, Pendula	5/6	169,00	152,00	135,00
	4/6	129,00	116,00	103,00
	4/5	116,00	104,00	93,00
	3/4	59,00	53,00	47,00
— Crispa Marginata	5+ / 3/5	121,00	109,00	97,00
Tuberhybrida multiflora: Le Flamboyant	5+ / 2,5/5	133,00	120,00	106,00
— Mme R. Galle . . Ami Jean Bart	5+ / 2,5/5	148,00	133,00	118,00
— Hélène Harms .	5+ / 2,5/5	156,00	140,00	125,00
— Gents Juweeltje	5+ / 2,5/5	168,00	150,00	134,00
Tuberhybrida M., Maxima, X Bertini compacta .	5+ / 3/5	129,00	116,00	103,00
X Bertini da seme	5+ / 3/5	101,00	91,00	81,00
Sinningia (syn. *Gloxinia*) .	6+	203,00	183,00	162,00
	5/6	172,00	155,00	138,00
	4/6	140,00	126,00	112,00
	4/5	125,00	113,00	100,00
Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi:	40 g	96,69	87,02	77,35
— dahlia a collarino	25 g	96,69	87,02	77,35
— dahlia nana alveolata .	25 g	96,69	87,02	77,35
— dahlia nana semplice	25 g	96,69	87,02	77,35
— dahlia nana topmix .	25 g	96,69	87,02	77,35
Gladiolus .	14+	16,82	15,14	13,46
	12—14	13,92	12,53	11,14
	10—12	10,15	9,14	8,13
	8—10	7,26	6,53	5,81
	6—8	5,22	4,70	4,18
	4—6	2,90	2,61	2,32
	3—4	1,38	1,24	1,10
	2—3	0,83	0,75	0,67
	«Kralen» litre	1,10	0,99	0,88

(1) Si applica a persone residenti negli Stati Uniti e Canada che, dal 1° giugno 1971 al 31 maggio 1972, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore:

— inferiore a 5000 u.c. (colonna A);

— da 5000 u.c. a 10000 u.c. (colonna B);

— da 10000 u.c. e più (colonna C).

Tabella D

1973-1974 — PREZZI MINIMI ALL'ESPORTAZIONE

(Tutti i Paesi terzi, eccetto Stati Uniti e Canada)

(u.c./1.000 p.)

PRODOTTO	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Begonia	6+	136,00	122,00	116,00
A grandi fiori .	5/6	111,00	100,00	94,00
— semplici e doppi .	4/6	90,00	81,00	77,00
	4/5	79,00	71,00	67,00
	3/4	42,00	38,00	36,00
— migliorati:	6+	155,00	140,00	132,00
Undulata-Fimbriata, Camelia Flora, Marmorata, Bouton Rose, Pendula	5/6	130,00	117,00	111,00
	4/6	99,00	89,00	84,00
	4/5	89,00	80,00	76,00
	3/4	45,00	41,00	38,00
— Crispa Marginata	5+ / 3/5	93,00	84,00	79,00
Tuberhybrida multiflora: Le Flamboyant	5+ / 2,5/5	102,00	92,00	87,00
— Mme R. Galle . Ami Jean Bart	5+ / 2,5/5	114,00	103,00	97,00
— Hélène Harms	5+ / 2,5/5	120,00	108,00	102,00
— Gents Juweeltje	5+ / 2,5/5	129,00	116,00	110,00
Tuberhybrida M., Maxima, X Bertini compacta .	5+ / 3/5	99,00	89,00	84,00
X Bertini da seme	5+ / 3/5	78,00	70,00	66,00
Sinningia (syn. *Gloxinia*) .	6+	156,00	140,00	133,00
	5/6	132,00	119,00	112,00
	4/6	198,00	97,00	92,00
	4/5	96,00	86,00	82,00
Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi:	40 g	96,69	87,02	82,19
— dahlia a collarino	25 g	96,69	87,02	82,19
— dahlia nana alveolata	25 g	96,69	87,02	82,19
— dahlia nana semplice	25 g	96,69	87,02	82,19
— dahlia nana topmix	25 g	96,69	87,02	82,19
Gladiolus	14+	16,82	15,14	14.30
	12—14	13,92	12,53	11,83
	10—12	10,15	9,14	8,63
	8—10	7,26	6,53	6,16
	6—8	5,22	4,70	4,43
	4—6	2,90	2,61	2,47
	3—4	1,38	1,24	1,17
	2—3	0,83	0,75	0,71
	«Kralen» litre	1,10	0,99	0,94

(1) Si applica a persone residenti in tutti i Paesi terzi eccetto Stati Uniti e Canada che, dal 1° giugno 1971 al 31 maggio 1972, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore:

— inferiore a 10000 u.c. (colonna A);

— da 10000 a 25000 u.c. (colonna B);

— da 25000 u.c. e più (colonna C).

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1974.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio e gasolio, istituito nel territorio extra doganale di Livigno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, il quale stabilisce che nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; e che è, altresì, istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acqueviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie, pelletterie ed articoli di abbigliamento;

Visto l'art. 3 della citata legge n. 762/1973, secondo il quale deve essere determinato, sentito il comune interessato, dal Ministro per le finanze, con apposito decreto avente validità biennale, la misura del diritto di cui sopra si è fatto cenno entro i limiti di L. 30 al litro per la benzina; L. 15 al litro per il petrolio ed il gasolio; del venti per cento del valore degli altri generi sopra indicati, sentito, per tali generi, il comitato dei prezzi della provincia di Sondrio;

Udito il parere espresso dal comune di Livigno, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 762 del 1973, contenuto nella deliberazione del consiglio comunale n. 182 del 20 dicembre 1973;

Considerato:

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio non deve esprimere alcun parere per quanto concerne i generi indicati nell'art. 3, lettera *a*), della legge 1° novembre 1973, n. 762;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale di cui trattasi in ordine alla benzina, al petrolio ed al gasolio, atteso che tali generi stanno per essere distribuiti, in regime agevolativo;

Decreta:

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è stabilita, per i generi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della stessa norma, in L. 30 al litro per la benzina ed in L. 15 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Le misure del diritto speciale sopra citato, riportate nel presente decreto saranno applicate, a decorrere dal 1° gennaio 1974, fino al 31 dicembre 1975.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 gennaio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(1190)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1974.

Divieto di impiego di clorociclodienici nel settore domestico e civile.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto in data 26 ottobre 1973 con il quale è stato vietato l'impiego di clorociclodienici in agricoltura;

Vista la relazione della Direzione generale del servizio farmaceutico che ha proposto il divieto dell'impiego degli stessi clorociclodienici (aldrin, endrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido, clordano) anche nel settore domestico e civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 12 dicembre 1973;

Decreta:

E' vietato l'impiego dei clorociclodienici (aldrin, endrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido, clordano) nei formulati dei presidi medico-chirurgici per uso domestico e civile.

Sono concessi mesi sei dalla data del presente decreto, per lo smaltimento delle scorte eventualmente esistenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1974

Il Ministro: GUI

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1973 con il quale il dott. Manlio Livio Cassandro fu nominato, tra gli altri, componente il consiglio di amministrazione del suindicato istituto, in rappresentanza del Ministero del tesoro, fino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1976;

Considerato che il dott. Cassandro è deceduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione per il restante periodo del quadriennio in corso;

Decreta:

Il dott. Salvatore Paolucci è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Manlio Livio Cassandro, deceduto.

Il predetto dott. Paolucci scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con il decreto in data 8 giugno 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(1209)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito lo ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 18 maggio 1963, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera in data 4 gennaio 1974 con la quale il commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che la Banca nazionale del lavoro ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'ente sopra richiamato il dott. Giovanni Mazzarotto in sostituzione del dott. Corrado Bonini, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mazzarotto è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro, in sostituzione del dott. Corrado Bonini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del ettore della produzione di elettrodomestici operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della produzione di elettrodomestici operanti in provincia di Roma, con effetto dall'8 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione di elettrodomestici operanti in provincia di Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1205)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione di elettrodomestici operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della produzione di elettrodomestici operanti in provincia di Roma, con effetto dall'8 settembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 21 maggio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione di elettrodomestici operanti in provincia di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di alcuni membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1960 del 2 gennaio 1974 il dott. Costantino De Lorenzi, il sig. Pietro Urbani de Gheltof, e il sig. Armando Buscaccin sono stati nominati membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto, in sostituzione rispettivamente del dott. Vittorio Cecconi, del dott. Vittorio Santoro e del sig. Luigi Covolo.

Con lo stesso decreto sono stati chiamati a far parte del personale di coordinamento della commissione suddetta la dottoressa Flora Trizio, il geom. Gastone Mainardi, il sig. Bruno Lappon, la sig.ra Fosca Furian ed il sig. Riccardo Furian in sostituzione del dott. Eugenio Trizio, del sig. Fioravante Ravagnan, del sig. Roberto Mion e del sig. Angelo Turri.

(1270)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona di Marcianise ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.20/5 in data 23 novembre 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona di Marcianise (Caserta), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(1272)

Autorizzazione all'amministrazione civile di Ragusa ad istituire un corso di perfezionamento per tecnici di laboratorio medico riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.6/X.65/1 in data 13 dicembre 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Ragusa, è autorizzata ad istituire un corso di perfezionamento per tecnici di laboratorio medico, riservato ai periti chimici, con sede presso l'ospedale stesso.

(1273)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 12 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	655,30	—	656 —	655,30	—	655,80	656 —	655,30	655,80	655,80
Dollaro canadese	670 —	—	670,50	670 —	—	670,50	670,50	670 —	670,50	670,50
Franco svizzero	205,72	—	206,25	205,72	—	205,80	205,85	205,72	205,82	205,82
Corona danese	100,70	—	100,75	100,70	—	100,65	100,62	100,70	100,70	100,70
Corona norvegese	113,05	—	113,25	113,05	—	113,10	113 —	113,05	113,05	113,05
Corona svedese	140,15	—	140 —	140,15	—	140,10	140,25	140,15	140,15	140,15
Fiorino olandese	231 —	—	231 —	231 —	—	231,05	230,88	231 —	231 —	231 —
Franco belga	15,89	—	15,86	15,89	—	15,90	15,895	15,89	15,89	15,89
Franco francese	131,55	—	131,55	131,55	—	131,60	131,60	131,55	131,65	131,65
Lira sterlina	1486,70	—	1488 —	1486,70	—	1487,60	1490 —	1486,70	1487,70	1487,70
Marco germanico	240,68	—	241,25	240,68	—	240,75	241,02	240,68	240,78	240,78
Scellino austriaco	32,74	—	32,67	32,74	—	32,75	32,72	32,74	32,74	32,74
Escudo portoghese	25,20	—	25,25	25,20	—	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20
Peseta spagnola	11,132	—	11,19	11,132	—	11,12	11,125	11,132	11,13	11,13
Yen giapponese	2,235	—	2,22	2,235	—	2,23	2,2365	2,235	2,23	2,23

Media dei titoli del 12 febbraio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,125
» 5 % (Ricostruzione)	98,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,200
» 5 % (Città di Trieste)	99,050
» 5 % (Beni esteri)	96,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,075
» 5,50 % » » 1968-83	92,900
» 5,50 % » » 1969-84	94,075
» 6 % » » 1970-85	98,050
» 6 % » » 1971-86	97,450
» 6 % » » 1972-87	97,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,650
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,700
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,100
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,550
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	655,90
Dollaro canadese	670,50
Franco svizzero	205,835
Corona danese	100,66
Corona norvegese	113,025
Corona svedese	140,20
Fiorino olandese	230,94
Franco belga	15,892
Franco francese	131,625
Lira sterlina	1488,85
Marco germanico	240,90
Scellino austriaco	32,73
Escudo portoghese	25,20
Peseta spagnola	11,128
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. 241 D.P. — Data: 21 febbraio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Di Nunno Giuseppe, nato a Trani l'8 aprile 1905. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 51.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 Mod. 241 D.P. — Data: 21 febbraio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Di Nunno Giuseppe, nato a Trani l'8 aprile 1905. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 Mod. 243 D.P. — Data: 6 giugno 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Treviso. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana - Succursale di Treviso. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 24 gennaio 1974

(870)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, dei diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Ignazio Veneziano, nato a Riesi (Caltanissetta) il 12 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 11 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1108)

Il dott. Luigi Forte, nato a Sesto Campano (Isernia) il 4 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 28 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1109)

Il dott. Achille Vittorio Maccanti, nato a Ferrara il 10 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Ferrara in data 16 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(1110)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

Il saldo degli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità liquidata per i terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza) espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1951, n. 1435 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299/s.o. 2 del 31 dicembre 1951) nei confronti della ditta Giannone Angelo fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinato in L. 124.922 (lire centoventiquattromilanovecentoventidue).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopra citato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156.

ERRATA

1) Premessa ed art. 1 - superficie ha. 130.28.80.

Allegato:

2) Corpo I - foglio 134 - part. 1 - superficie ha. 22.80.80 - R.D. L. . . . . .;

3) Corpo I - foglio 134 - part. 2 - superficie ha. 2.95.00 - R.D L. . . . . .;

4) Corpo I - foglio 134 - part. 35 - superficie ha. 1.35.00 - R.D. L. . . . . .;

5) Corpo I - foglio 134 - part. 36 - superficie ha. 0.89.80 - R.D. L. . . . . .;

6) Corpo I - foglio 134 - part. 37 - superficie ha. 1.91.60 - R.D L. . . . . .;

7) Corpo I - foglio 134 - part. 38 - superficie ha. 1.05.20 - R.D. L. . . . . .;

8) Corpo I - foglio 134 - part. 39 - superficie ha. 8.09.00 - R.D. L. . . . . .;

9) Corpo I - foglio 134 - part. 40 - superficie ha. 3.28.20 - R.D. L. . . . . .;

10) Corpo I - foglio 134 - part. 41 - superficie ha. 2.10.60 - R.D. L. . . . . .;

11) Corpo I - foglio 134 - part. 42 - superficie ha. 2.35.00 - R.D. L. . . . . .;

12) Corpo I - totale superficie ha. 46.80.20;

13) Corpo II - foglio 134 - part. 30 - superficie ha. 1.05.80 - R.D. L. . . . . .;

14) Corpo III - foglio 134 - part. 32 - superficie ha. 10.03.60 - R.D. L. . . . . .;

15) Corpo III - foglio 134 - part. 47 - superficie ha. 1.17.00 - R.D. L. . . . . .;

16) Corpo III - totale superficie ha. 11.20.60;

17) Corpo IV - foglio 135 - part. 11 - superficie ha. 0.09.00 - R.D. L. . . . . .;

18) Corpo V - foglio 147 - part. 12/A - superficie ha. 9.77.80 - R.D. L. . . . . .;

19) Corpo V - foglio 147 - part. 13 - seminativo III - ha. 6.48.40;

20) Corpo V - foglio 147 - part. 23 - superficie ha. 1.76.00 - R.D. L. . . . . .;

21) Corpo V - foglio 147 - part. 40 - pascolo I - superficie ha. 1.65.60 - R.D. L. . . . . .;

22) Corpo V - foglio 147 - part. 41 - pascolo I - superficie ha. 0.72.80 - R.D. L. . . . . .;

23) Corpo V - foglio 147 - part. 42 - pascolo I - superficie ha. 0.72.60 - R.D. L. . . . . .;

24) Corpo V - totale superficie ha. 71.13.20.

Riepilogo generale:

25) Corpo I - superficie ha. 46.80.20;
26) Corpo II - superficie ha. 1.05.80;
27) Corpo III - superficie ha. 11.20.60;
28) Corpo IV - superficie ha. 0.09.00;
29) Corpo V - superficie ha. 71.13.20;
30) In complesso superficie ha. 130.28.80.

CORRIGE

1) Premessa ed art. 1 - superficie ha. 134.33.62.

Allegato:

2) Corpo I - foglio 134 - part. 1 - superficie ha. 25.95.50 - R.D. L. 2.855,05;

3) Corpo I - foglio 134 - part. 2 - superficie ha. 3.55.90 - R.D. L. 88,97;
4) Corpo I - foglio 134 - part. 35 - superficie ha. 1.50.70 - R.D. L. 22,60;
5) Corpo I - foglio 134 - part. 36 - superficie ha. 1.01.40 - R.D. L. 25,35;
6) Corpo I - foglio 134 - part. 37 - superficie ha. 2.01.40 - R.D. L. 50,35;
7) Corpo I - foglio 134 - part. 38 - superficie ha. 1.20.80 - R.D. L. 30,20;
8) Corpo I - foglio 134 - part. 39 - superficie ha. 10.16.10 - R.D. L. 1.117,71;
9) Corpo I - foglio 134 - part. 40 - superficie ha. 4.95.00 - R.D. L. 1.039,50;
10) Corpo I - foglio 134 - part. 41 - superficie ha. 2.63.70 - R.D. L. 290,07;
11) Corpo I - foglio 134 - part. 42 - superficie ha. 3.44.70 - R.D. L. 930,69;
12) Corpo I - totale superficie ha. 56.45.20;
13) Corpo II - foglio 134 - part. 30 - superficie ha. 1.30.40 - R.D. L. 273,84;
14) Corpo III - foglio 134 - part. 32 - superficie ha. 10.38.60 - R.D. L. 2.181,06;
15) Corpo III - foglio 134 - part. 47 - superficie ha. 2.26.70 - R.D. L. 136,02;
16) Corpo III - totale superficie ha. 12.65.30;
17) Corpo IV - foglio 135 - part. 11 - superficie ha. 0.11.10 - R.D. L. 6,06;
18) Corpo V - foglio 147 - part. 12/A - superficie ha. 59.10.82 - R.D. L. 6.501,90;
19) Corpo V - foglio 147 - part. 13 - (non espropriata);
20) Corpo V - foglio 147 - part. 23 - superficie ha. 1.80.80 - R.D. L. 198,88;
21) Corpo V - foglio 147 - part. 25 - pascolo I - superficie ha. 1.60.70 R.D. L. 40,18;
22) Corpo V - foglio 146 - part. 26 - pascolo I - superficie ha. 0.70.20 - R.D. L. 17,55;
23) Corpo V - foglio 147 - part. 27 - pascolo I - superficie ha. 0.59.10 - R.D. L. 14,77;
24) Corpo V - totale superficie ha. 63.81.62.

Riepilogo generale:

25) Corpo I - superficie ha. 56.45.20;
26) Corpo II - superficie ha. 1.30.40;
27) Corpo III - superficie ha. 12.65.30;
28) Corpo IV - superficie ha. 0.11.10;
29) Corpo V - superficie ha. 63.81.62;
30) In complesso superficie ha. 134.33.62.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1974

(1222)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Galliera

Con delibera della giunta regionale n. 2452 in data 18 dicembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 22/146 del 15 gennaio 1974) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Galliera (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 85 del 30 dicembre 1968.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 26 in data 29 gennaio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1152)

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con delibera della giunta regionale n. 2453 in data 18 dicembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2/147 nella seduta del 15 gennaio 1974) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara indicata in oggetto.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 25 in data 29 gennaio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1153)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale n. 2380 in data 10 dicembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 2650/61 dell'8 gennaio 1974) è stata approvata la variante al piano regolatore generale vigente indicata in oggetto, adottata dal comune di Rimini (Forlì) con deliberazione n. 815 del 17 novembre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 22 in data 24 gennaio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1227)

Con delibera della giunta regionale n. 2381 in data 10 dicembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 2651/62 dell'8 gennaio 1974) è stata approvata la variante al piano regolatore generale vigente indicata in oggetto, adottata dal comune di Rimini (Forlì) con deliberazione n. 631 del 2 ottobre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 19 in data 24 gennaio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1229)

Approvazione del piano di zona del comune di Camposanto

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 78 del 21 gennaio 1974 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Camposanto (Modena) con deliberazione n. 14 del 9 marzo 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1230)

REGIONE ABRUZZO

Variante al regolamento edilizio del comune di Atri

Con deliberazione della giunta regionale n. 3422 del 6 dicembre 1973 resa esecutiva dalla commissione di controllo, è stata approvata la variante parziale al programma di fabbricazione del comune di Atri, subordinatamente all'introduzione d'ufficio della modifica che riduce l'insediamento industriale, a lato dell'autostrada Bologna-Canosa, di una fascia profonda 60 metri a partire dal ciglio della predetta autostrada.

(1112)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 1 del 25 gennaio 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.49)

Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche-didattica matematica.

(*Bando n.* 201.3.7)

Bando di concorso a quarantadue borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

(*Bando n.* 201.7.21)

Bando di concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura settore tecnica ed economia dei trasporti.

(*Bando n.* 201 7.22)

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura settore fisica tecnica.

(1278)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentatre posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva ruolo legale).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentatre posti di procuratore legale di 2ª classe nel ruolo legale della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di laurea in giurisprudenza;

B) iscrizione all'albo dei procuratori legali, ovvero abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

C) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti dell'Istituto in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

D) cittadinanza italiana;

E) aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

F) godimento dei diritti politici;

G) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

H) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.
Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (servizio personale gruppo di lavoro affari generali e automazione assunzioni e concorsi), via Ciro il Grande 00100 Roma-Eur, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano entro il suddetto termine direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti; nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *C*) dell'art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendenza dall'Istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere iscritti all'albo dei procuratori legali indicando la data di iscrizione ovvero di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale con l'indicazione della data del conseguimento;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) la residenza attuale;

m) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali;

n) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Istituto il visto di autenticazione della firma potrà essere apposto dal capo dell'unità funzionale di appartenenza.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale, con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte, che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto civile o procedura civile (a scelta della commissione giudicatrice);

2) diritto amministrativo o diritto penale (a scelta della commissione giudicatrice);

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto processuale civile;

3) diritto amministrativo;

4) diritto e procedura penale;

5) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i 30 punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

I candidati che avranno superato le prove orali e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nello allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o [illegible]r pervenire la relativa documentazione entro il term[illegible] al precedente comma, anche se ne siano venuti in [illegible] dopo la scadenza del termine per la presentazione delle [illegible]de.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

La nomina sarà conferita ai vincitori sotto condizione dello accertamento del possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego nonchè di quelli previsti dalle vigenti norme regolamentari per l'accesso al ruolo legale. A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine che sarà loro assegnato, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia dichiarata autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato in carta bollata di iscrizione ad un albo dei procuratori legali con l'indicazione della data di iscrizione ovvero certificato in carta bollata di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale con l'indicazione della data di conseguimento;

c) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *C*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'allegato *B* ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1946, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio o a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

d) certificato in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I dipendenti dell'Istituto sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*).

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i candidati in servizio presso l'Istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari i vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande - 00100 ROMA

. l . sottoscritt . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat . a . . . . il . . . . (2) . . . . . .
chiede di essere ammess . a partecipare al concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo legale).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere cittadin . italian .;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il . . . . . presso . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
. . . . ;
(l'indirizzo dell'università)

e) di essere iscritt . all'albo dei procuratori legali di . . . . . dal . . . . . . ovvero di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale in data. . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5): . . . .;

h) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .).

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (6).

In caso di nomina . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma (7)
.
da autenticarsi

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri, il cognome del marito.

(2) I dipendenti dell'Istituto devono indicare la qualifica rivestita e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art 7 del bando.

(7) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

ALLEGATO *B*

Documentazione da produrre ai fini della formazione della graduatoria di merito e delle graduatorie dei vincitori e degli idonei.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) *Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 2).

4) *Mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) *Mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) *Orfani di guerra* (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) *Orfani di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 6).

8) *Orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) *Orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) *Feriti in combattimento*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) a) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto:

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) *Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) *Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) *Figli di mutilati e invalidi per servizio*:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) *Figli di mutilati e invalidi del lavoro*:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 16).

18) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'Amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) *Combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) *Dipendenti dell'I.N.P.S.*:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) *Coniugati o vedovi con o senza prole*:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) *Mutilati e invalidi civili*:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(1115)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vibo Valentia.

Nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1973, registro n. 47 Grazia e giustizia, foglio n. 227, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vibo Valentia, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1175)

MINISTERO DELLA SANITA

Modifica degli elenchi dei primàri di otorinolaringoiatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 27 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 25 ottobre 1973, che predispongono gli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1972, del 4 agosto 1972 e del 29 novembre 1973;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di ulteriore documentazione a corredo dell'istanza presentata dal dott. Perrino Annibale;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per il motivo nella premessa illustrato, agli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 27 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 25 ottobre 1973, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
353. Perrino Annibale	S.S. Cosma e Damiano - 26 agosto 1924					sì		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(1159)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1971, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 16 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 55, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1970.

(1238)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 11, novembre 1971, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 24 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1971, registro n. 8 Sanità, foglio n. 311, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 20 maggio 1970.

(1241)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale (ufficiali).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato del mese di gennaio 1974 pubblica il decreto ministeriale 12 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1974, registro n. 1 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 111, che approva, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso a cento posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale (ufficiali).

(1176)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di officina del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte.

La prova pratica d'officina del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 355, avrà luogo il giorno 13 marzo 1974, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di astronomia, via Ospedale n. 72, Cagliari.

(1178)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 357, avrà luogo il giorno 11 marzo 1974, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di astronomia, via Ospedale n. 72, Cagliari.

(1179)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1974, n. 1.
Provvidenze straordinarie a favore delle cantine sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del 22 gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale concede un contributo, in conto capitale, alle cantine sociali che lavorano minori quantità di uve in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali che hanno colpito i vigneti delle aziende agricole associate.

Per la concessione del contributo di cui al precedente comma, le minori quantità di prodotto non devono essere inferiori al 30 % della media di quelle conferite nell'ultimo triennio.

Il contributo in conto capitale è concesso fino alla misura massima di lire 450 per ogni quintale di uva conferita in meno.

Per le cantine sociali il cui statuto prescrive il totale conferimento delle uve da parte dei soci, il contributo può essere elevato fino a lire 650 per ogni quintale di uva conferita in meno.

Il contributo è concesso dopo l'emanazione dei decreti ministeriali dichiarativi dell'eccezionalità dell'evento, previsti dal 2° comma dell'art. 2 della legge statale 25 maggio 1970, n. 364, in base agli accertamenti tecnici degli ispettorati dell'agricoltura.

Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano agli eventi verificatisi dopo il 1° aprile 1972.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1972 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1973 e successivi.

All'onere ricadente nell'anno 1972 si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa

All'onere ricadente nell'anno 1973 si fa fronte mediante la riduzione di lire 200 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 1335 del corrispondente stato di previsione della spesa.

Negli stati di previsione della spesa dell'anno 1972 e dello anno 1973 sarà istituito il capitolo n. 1337, denominato « Provvidenze straordinarie a favore delle cantine sociali » e con le rispettive dotazioni di lire 350 milioni e di lire 200 milioni. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere ricadente in ciascuno degli anni 1974 e successivi si farà fronte iscrivendo, nei corrispondenti stati di previsione della spesa, un apposito capitolo come sopra denominato.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dello art. 45 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 gennaio 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. 2.
Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del 22 gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 79 dello statuto regionale, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974, fino a quando la relativa legge di approvazione non sarà entrata in vigore e comunque non oltre il 30 aprile 1974.

Per l'esercizio provvisorio si osservano lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa nella parte degli oneri correnti, nonchè le relative norme contenute nel disegno di legge di bilancio, presentato dalla giunta regionale al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 gennaio 1974

OBERTO TARENA

(971)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. 2.
Interventi in favore dell'agricoltura e del credito di conduzione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del 22 gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione Calabria, per l'attuazione degli interventi e con le modalità di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, e per gli scopi di cui all'art 2, punto primo, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 2.

I prestiti sono accordati di preferenza, fino alla concorrenza di almeno 250 milioni, e sempre che vi siano le relative richieste, a coltivatori diretti e ad assegnatari ed alle loro cooperative, a cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e loro consorzi, nonchè a cooperative di produzione e loro consorzi.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanziario, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico di ditte prestatarie.

Le assegnazioni ai vari istituti ed enti finanziari sono disposte dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il concorso della Regione è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti o enti che praticano

il tasso d'interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente ai sensi dello art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto o ente, viene effettuata con delibera della giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto o ente finanziario, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 3.

I prestiti di cui agli articoli precedenti, quando siano concessi in favore dei soggetti di cui all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti o enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno, d'intesa con il Fondo interbancario stesso, di aver sofferto dopo l'esperimento della riscossione coattiva.

Gli istituti o enti sono tenuti ad effettuare, per i prestatari di cui al precedente comma una volta tanto, sull'importo originario del prestito, all'atto della prima somministrazione o dell'intera erogazione, la trattenuta dello 0,10 per cento da versare al Fondo interbancario di garanzia.

Alle operazioni di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Per beneficiare dei prestiti gli aventi diritto devono presentare domanda in duplice copia all'istituto o ente esercente il credito agrario nella Regione.

Per i prestiti concessi in misura inferiore a lire 2.000.000 per i singoli e a lire 8 milioni per le cooperative e loro consorzi gli istituti e gli enti trasmettono all'assessorato regionale alla agricoltura e foreste copia della domanda di prestito con l'indicazione dell'esito.

Per i prestiti d'importo superiore a quello indicato per le rispettive categorie nel precedente comma, la concessione del prestito agevolato è subordinata al parere favorevole della giunta regionale. A tal fine gli istituti e gli enti devono inviare all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, ad istruttoria ultimata, copia della domanda di prestito con la indicazione dell'estensione dell'azienda agricola, dell'importo del prestito, della durata e della causale.

Di tutte le domande comunque non accolte gli istituti e gli enti ne trasmettono copia all'assessorato regionale alla agricoltura e foreste.

Spetta all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste effettuare gli opportuni controlli presso le aziende agricole beneficiarie.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della regione Calabria per l'anno 1972 vengono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Tit. 2° - sez. 2ª - rubr. 7ª - cap. 6781. — Programmi di sviluppo - Fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . L. 500.000.000

In aumento:

Tit. 2° - sez. 2ª - rubr. 1ª - cap. 6206. — Concessione di prestiti a tasso agevolato per crediti di conduzione . . . . . . L. 500.000.000

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante la utilizzazione dei fondi stanziati sul precedente cap. 6206 nell'esercizio 1972.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 gennaio 1974

(929) GUARASCI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 ottobre 1973, n. **88.**

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ortisei.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'8 gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Ortisei nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) Norme di attuazione;
2) Programma di attuazione;
3) Piano di zonizzazione in scala 1:5.000;
4) Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
5) Piano della viabilità in scala 1:5.000;
6) Piano della viabilità in scala 1:10.000;
7) Piano dell'acquedotto in scala 1:5.000;
8) Piano dell'acquedotto in scala 1:10.000;
9) Piano della rete elettrica in scala 1:5.000;
10) Piano della canalizzazione in scala 1:5.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio urbanistica dell'assessorato provinciale per la programmazione economica, il coordinamento territoriale e l'edilizia abitativa agevolata.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico (decreto del presidente della giunta provinciale del 23 giugno 1970, n. 20), aventi contenuto normativo.

Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale e autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici costitutivi del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 ottobre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 6 ottobre 1973, n. **89.**

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Curon Venosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'8 gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Curon Venosta nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) Relazione illustrativa;
2) Norme di attuazione;
3) Programma di attuazione;
4) Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
5) Piano di zonizzazione in scala 1:5.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio urbanistica dell'assessorato provinciale per la programmazione economica, il coordinamento territoriale e l'edilizia abitativa agevolata.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico (decreto del presidente della giunta provinciale del 23 giugno 1970, n. 20), aventi contenuto normativo.

Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 ottobre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(1077)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1974, n. 1.

Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti delle pubbliche autolinee in concessione, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione) verrà erogato per l'anno 1973 dalla regione Lazio, in nome e per conto dello Stato, un aumento di L. 22.000 al netto degli oneri riflessi da parte dei datori di lavoro sulla retribuzione mensile nonché sulla 13ª mensilità, elevando la misura dell'attuale mezza mensilità della 14ª ad una intera mensilità integrata dalle predette L. 22.000.

Art. 2.

L'assessorato ai trasporti della regione Lazio provvederà a tutte le operazioni preliminari e necessarie nonché di accertamento e di conguaglio, per l'erogazione alle singole imprese esercenti delle somme occorrenti per la corresponsione ai lavoratori dipendenti degli aumenti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1973 l'anticipazione di L. 900 milioni a carico del cap. n. 4720 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione:

(sotto il titolo IV, sezione VII, rubrica 9ª, categoria XVII) « anticipazione per conto dello Stato — erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente ».

Art. 4.

Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione di lire 900 milioni di cui al precedente art. 3 sarà introitato nel capitolo 720 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1973 con la seguente denominazione:

(sotto il *titolo* VI, *categoria* XVI, *rubrica* 4ª) « *rimborsi di somme anticipate per conto dello Stato — erogazioni alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente* ».

Il recupero degli interessi sarà introitato al competente cap. 331 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *gennaio* 1974.

(1017)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. 2.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1974)

(1018)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1974, n. 10.

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI
PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

La Regione interviene per agevolare l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione parziale e totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli enti locali.

Art. 2.

I soggetti abilitati ad operare con le norme della presente legge sono:

1) i comuni e loro consorzi;
2) le province;
3) le comunità montane;
4) gli enti ospedalieri.

Art. 3.

Gli interventi finanziari della Regione consistono in:

a) contributi in conto capitale nella misura variabile dal 50 per cento al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il consiglio regionale, nell'approvare il programma delle opere da ammettere ai benefici della presente legge, determina per ogni singolo intervento la specie e l'entità del contributo, tenendo presente la disponibilità dei diversi fondi di finanziamento e della situazione economico-finanziaria degli Enti interessati.

Gli interventi per il triennio 1973-75 saranno indirizzati in via prioritaria alla realizzazione di programmi a carattere comprensoriale nei settori del rifornimento idrico, delle opere igienico-sanitarie e di preservazione dell'ambiente.

Art. 4.

Le richieste di contributi per l'esercizio delle opere di cui all'art. 1, da parte degli enti interessati, debbono essere accompagnate da una relazione esplicativa e debbono essere presentate in motivato ordine di priorità; esse debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio regionale, in base ai programmi presentati dagli enti, approva, entro i novanta giorni successivi, il piano di assegnazione di contributi per il triennio, predisposto dalla giunta regionale e verifica la compatibilità delle opere con il piano regionale di sviluppo e con i programmi pluriennali di attività e spese di cui all'art. 16, terzo comma, dello statuto.

Dell'intero programma di opere ammesse ai benefici della presente legge è data notizia agli enti interessati dalla giunta regionale, che fisserà il termine entro il quale gli enti stessi dovranno presentare i progetti esecutivi.

Detti progetti debbono indicare anche la spesa per imprevisti, per progettazione, direzione dei lavori, collaudazione, eventuali espropriazioni ed oneri fiscali a carico dell'ente.

La giunta regionale, sulla base dei progetti presentati, concede i contributi di cui all'art. 3.

Art. 5.

I contributi in conto capitale sono posti a disposizione dell'ente interessato appena questi, ricevuta la comunicazione dell'approvazione dell'atto, avrà inviato alla giunta regionale copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori corredato della richiesta di accreditamento dei fondi.

I contributi in annualità costanti sono erogati direttamente agli enti interessati ovvero agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di ammortamento dei mututi, con provvedimento della giunta regionale sulla base del verbale di aggiudicazione dei lavori corredato della richiesta di somministrazione dei fondi.

L'ente interessato disporrà i pagamenti a favore dell'impresa esecutrice dei lavori in base a stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, se questo manchi, dal direttore dei lavori.

Qualora l'ente interessato debba contrarre un mutuo a copertura della quota di spesa a suo carico e non abbia sufficienti cespiti da delegare, la Regione interviene con garanzia fidejussoria.

Art. 6.

Nei limiti dell'importo contrattuale delle somme a disposizione per imprevisti, nonchè del ribasso d'asta, l'ente interessato dispone, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la destinazione dell'opera.

Per le finalità indicate nel comma precedente l'ente interessato concorda, altresì, con l'impresa assuntrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale.

Art. 7.

Gli enti interessati assumono ogni responsabilità tecnica ed amministrativa e debbono comunicare semestralmente alla giunta regionale la percentuale di avanzamento dei lavori, corredandola di breve relazione.

La giunta regionale, sulla base degli elementi che ad essa pervengono, promuove le iniziative utili ad assicurare la più spedita realizzazione dei programmi stessi.

Art. 8.

L'ammissione delle opere ai benefici di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

Art. 9.

La nomina dei collaudatori delle opere di cui alla presente legge è di competenza degli enti beneficiari, i quali provvedono ad approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo, dandone notizia alla giunta regionale.

Art. 10.

Per quanto non espressamente disposto con la presente legge si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

TITOLO II

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 11.

Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici, la Regione concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni o loro consorzi ed alle comunità montane.

Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:

1) piani urbanistici comprensoriali;

2) piani regolatori generali e loro varianti;

3) programmi di fabbricazione;

4) piani particolareggiati;

5) piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

6) piani urbanistici delle comunità montane, di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Dai contributi di cui al presente titolo sono esclusi i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Art. 12.

I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti sulla base di un unico programma per gli esercizi 1973, 1974 e 1975.

Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande debbono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che si intendono predisporre e da un preventivo di spesa.

La spesa dovrà essere comprensiva degli oneri occorrenti per le eventuali consulenze ed indagini preliminari.

Art. 13.

La giunta regionale predispone il programma di spesa tenuto conto dell'importanza e dell'urgenza degli strumenti urbanistici per la cui realizzazione è stato richiesto il contributo.

Il programma predetto sarà approvato dal consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla presentazione della proposta della giunta regionale.

Nella formulazione delle graduatorie saranno considerate prioritarie le domande relative a piani urbanistici comprensoriali.

Art. 14.

Dopo l'approvazione del programma il presidente della giunta regionale comunica all'ente richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per le approvazioni il piano urbanistico per la cui redazione è stato concesso il contributo, avvertendo l'ente che, scaduto il termine, il contributo verrà revocato.

La deliberazione con la quale l'ente incarica della redazione del piano urbanistico dovrà essere adottata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo e trasmessa alla Regione entro breve termine.

Art. 15.

La concessione del contributo spetta alla giunta regionale.

L'erogazione dei contributi è disposta in due fasi: per il 50 per cento all'atto della presentazione alla Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici; per il restante 50 per cento dopo l'approvazione degli strumenti stessi da parte del competente organo regionale.

Art. 16.

Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per il triennio 1973-75, le seguenti autorizzazioni di spesa:

A) lire 11.080 milioni per la concessione di contributi in conto capitale previsti all'art. 3, lettera *a*), così ripartiti:

lire 3.500 milioni per l'anno 1973;
lire 3.700 milioni per l'anno 1974;
lire 3.880 milioni per l'anno 1975;

con imputazione, sui rispettivi bilanci per gli esercizi 1973, 1974 e 1975, al cap. 380 (tit. II, sez. III, rubr. 1ª, catg. XI) di nuova istituzione denominato « Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli enti locali ».

Al predetto onere sarà fatto fronte come segue:

1) per l'anno 1973:

mediante prelievo:

di L. 100.000.000 dallo stanziamento del cap. 386;
di L. 80.000.000 dallo stanziamento del cap. 390;
di L. 778.000.000 dallo stanziamento del cap. 460;

per lire 2.542 milioni con il netto ricavo di un mutuo;

2) per ciascuno degli anni 1974 e 1975:

quanto a lire 180 milioni con le entrate tributarie regionali;

quanto a lire 3.520 milioni e lire 3.700 milioni rispettivamente per il 1974 e 1975, mediante il netto ricavo di mutui.

B) lire 240 milioni per gli interventi previsti dall'art. 11 così ripartiti:

lire 60 milioni per l'anno 1973;
lire 100 milioni per l'anno 1974;
lire 80 milioni per l'anno 1975;

con imputazione, sui rispettivi bilanci, per gli esercizi 1973, 1974 e 1975, al cap. 119 di nuova istituzione, denominato « Contributo a comuni o loro consorzi, e alle comunità montane per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici ».

Agli oneri di cui sopra si farà fronte, per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 60 milioni dallo stanziamento del cap. 120 del bilancio per l'esercizio 1973; per gli anni 1974 e 1975 mediante le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

C) per la concessione dei contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento e di cui all'art. 3, lettera *b*), con esclusione delle opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

lire 250 milioni per l'anno 1973;
lire 250 milioni per l'anno 1974;
lire 250 milioni per l'anno 1975.

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti d'impegno sono così stabiliti:

lire 250 milioni per l'esercizio 1973;
lire 500 milioni per l'esercizio 1974;
lire 750 milioni per l'esercizio dal 1975 al 2007;
lire 500 milioni per l'esercizio 2008;
lire 250 milioni per l'esercizio 2009;

e saranno imputate al cap. 381 (tit. II, sez. III, rubr. 1ª, catg. XI) di nuova istituzione, denominato « Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge regionale » del bilancio dell'esercizio 1973 e successivi.

Agli oneri medesimi si farà fronte, per l'anno 1973, mediante il prelievo:

della somma di lire 100 milioni dallo stanziamento del cap 412;

della somma di lire 20 milioni dallo stanziamento del cap 420;

della somma di lire 130 milioni dallo stanziamento del cap. 460, del bilancio dell'esercizio 1973;

per gli anni 1974 e 1975 mediante le entrate tributarie regionali quanto a lire 120 milioni e con la quota del fondo dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, quanto a lire 380 milioni e a lire 630 milioni, rispettivamente del bilancio dell'esercizio 1974 e 1975.

D) per la concessione dei contributi in annualità costanti trentacinquennali sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 165 milioni per l'anno 1973;
lire 165 milioni per l'anno 1974;
lire 165 milioni per l'anno 1975.

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti d'impegno sono così stabilite:

lire 165 milioni per l'esercizio 1973;
lire 330 milioni per l'esercizio 1974;
lire 495 milioni per l'esercizio dal 1975 al 2007;
lire 330 milioni per l'esercizio 2008;
lire 165 milioni per l'esercizio 2009;

e saranno imputate al cap. 413 (tit. II, sez. II, rubr. 5ª, catg. XI) di nuova istituzione denominato «Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera ». del bilancio dell'esercizio 1973 e successivi.

Agli oneri di cui sopra si farà fronte, per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 165 milioni dallo stanziamento del cap. 460 del bilancio dell'esercizio 1973, e per gli anni 1974 e 1975, mediante la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

E) per la concessione delle fidejussioni di cui all'art. 5, *comma quarto, sono autorizzati* i seguenti limiti d'impegno:

lire 40 milioni per l'esercizio 1973;
lire 40 milioni per l'esercizio 1974;
lire 40 milioni per l'esercizio 1975.

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così determinate:

lire 40 milioni per l'esercizio 1973;
lire 80 milioni per l'esercizio 1974;
lire 120 milioni per l'esercizio dal 1975 al 2007;
lire 80 milioni per l'esercizio 2008;
lire 40 milioni per l'esercizio 2009;

e sarà imputato al cap. 428 (tit. II, sez. III, rubr. 7ª, catg. XI) di nuova istituzione denominato « Fidejussione della Regione sui mutui contratti dagli enti locali, per l'esecuzione di opere pubbliche (art. 5, comma quarto, legge regionale) » del bilancio dell'esercizio 1973 e successivi.

All'onere medesimo, si farà fronte per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 40 milioni dal cap. 460 del bilancio dell'esercizio 1973, e per gli anni 1974 e 1975 mediante la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le *somme non impegnate* in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 17.

Per l'attuazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque ad un tasso non superiore al 9 per cento, mutui per l'importo netto complessivo di lire 9.762 milioni, da estinguere in 25 anni.

La somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio dell'esercizio 1975, dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.

Gli oneri derivanti alla Regione per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma sono calcolati in lire 617.150.000 per l'anno 1974, in lire 993.835.000 per gli anni dal 1975 al 1998 e in lire 376.685.000 per l'anno 1999.

Per uguali importi, sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari, dal 1974 al 1999, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri predetti si farà fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 18.

Gli impegni e i pagamenti effettuati sugli stanziamenti dei capitoli di spesa 386 e 390 nonchè quelli dei capitoli 412 e 420 del bilancio dell'esercizio 1973 sono considerati assunti ed eseguiti, *corrispondentemente*, sul cap. 380 e sul cap. 381 dello stesso bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 28 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 dicembre 1973 (atto n. 906) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1974, n. 11.

Provvedimenti per la realizzazione di strutture edilizie per la prima e la seconda infanzia (asili-nido e scuole materne).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria istituisce un fondo speciale con il quale concorre alle spese per la costruzione di asili-nido e scuole materne.

Art. 2.

Per la realizzazione delle strutture di cui al precedente art. 1, gestite da comuni, singoli o associati, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati, contributi *una tantum* in conto capitale fino ad un massimo di lire 4.800.000 e di lire 7.200.000 rispettivamente per ogni asilo-nido e per ogni scuola materna.

Sulla spesa residua ammissibile la giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi in annualità, per 20 anni, nella misura del 5 per cento.

Il consiglio regionale adotta il piano di riparto delle spese per un importo totale di lire 2 miliardi.

L'inclusione delle opere nel piano di cui al precedente comma, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza dell'opera, ai sensi e per gli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

I contributi verranno erogati con preferenza, a quei comuni, singoli o associati, che si orienteranno alla realizzazione contestuale dell'asilo-nido e della scuola materna.

Art. 4.

Il contributo potrà essere erogato anche per finanziare opere richieste e non ammesse a finanziamento ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 5.

Lo stesso contributo di cui al precedente art. 2 può essere concesso a favore di comuni, singoli o associati, anche sulla spesa per il riattamento di edifici esistenti.

Art. 6.

L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge decorre dalla data di stipulazione del contratto di appalto delle singole opere.

La liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge viene effettuata, ad annualità posticipate, entro il 10 gennaio di ogni anno.

I comuni, singoli o associati, che non realizzino l'opera ammessa a contributo entro due anni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, decadono dai benefici della presente legge.

Art. 7.

Il consiglio regionale detterà, con apposito atto amministrativo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari per la presentazione della richiesta di contributo.

I comuni, singoli o associati, dovranno avanzare la richiesta di contributo alla giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Per gli asili-nido ammessi al beneficio dei contributi ai sensi della presente legge, i comuni, singoli o associati, sono soggetti alla normativa regionale in attuazione dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044; per le scuole materne i comuni, singoli o associati, sono soggetti alla vigente normativa statale.

Art. 9.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito un fondo per la concessione di garanzie sussidiarie ai comuni, singoli o associati, i quali non possono fornire in proprio le necessarie garanzie sui mutui da contrarre per il finanziamento delle opere oggetto del contributo.

La liquidazione dei contributi, nel caso di cui al comma precedente, viene effettuata ad annualità posticipate, il primo gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun istituto di credito alla regione Umbria. Per la prima liquidazione — relativa al rateo compreso tra la data di stipulazione dei contratti di mutuo ed il successivo primo gennaio — l'istituto mutuante deve trasmettere alla Regione copia del contratto di mutuo.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'applicazione della presente legge.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del primo comma, la giunta regionale, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi legali, rimanendo la Regione sostituita agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo dell'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 240 milioni con imputazione al cap. 450, di nuova istituzione, denominato « Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione di asili-nido e di scuole materne » del bilancio dell'esercizio 1974.

All'onere medesimo si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 120.000.000 dal cap. 460 del bilancio dell'esercizio 1972 e di lire 120.000.000 dal cap. 460 del bilancio dell'esercizio 1973.

Per la corresponsione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2, nonchè delle garanzie di cui all'art. 9, è autorizzato lo stanziamento in bilancio della somma complessiva di lire 120.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1993, di cui lire 20.000.000 per la concessione delle garanzie sussidiarie.

Gli oneri predetti saranno imputati al cap. 451, di nuova istituzione, denominato « Fondo regionale per le strutture della infanzia, contributi in annualità e garanzie fidejussorie », del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi e ad essi si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 28 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *dicembre* 1973 (*atto n.* 913) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 26 *gennaio* 1974.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1974, n. 12.

Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per attenuare i danni derivanti a talune categorie economiche in conseguenza dei provvedimenti di divieto di traffico nei giorni domenicali e festivi e al fine di agevolare l'accesso al credito di esercizio, la Regione concorre con una spesa di lire 75 milioni al pagamento degli interessi sui prestiti concessi

alle piccole aziende del settore alberghiero e della ristorazione, in particolare a quelle a base familiare e a quelle che sono situate fuori dai centri urbani, in misura tale che a carico del richiedente rimanga un'aliquota pari al 2 per cento.

Art. 2.

Ai fini dell'erogazione dei mutui la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito.

Nella convenzione dovrà essere previsto fra l'altro:

a) la misura del tasso d'interesse;

b) le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti il cui rimborso non dovrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dall'effettiva erogazione; il rimborso dovrà avvenire in diciotto mesi dall'erogazione stessa;

c) la misura del prestito concedibile che non dovrà superare lire 5 milioni per le aziende alberghiere e lire 3 milioni per quelle della ristorazione.

Art. 3.

Le domande per l'ottenimento delle provvidenze vanno indirizzate al presidente della giunta regionale, allegando i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione alla camera di commercio;

b) relazione dalla quale risulti la necessità di ricorso al credito in conseguenza dei provvedimenti sul divieto di traffico nei giorni domenicali e festivi e che fornisca elementi per valutare la capacità di restituzione del prestito entro i termini convenuti;

c) indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati a norma dell'art. 2.

Art. 4.

Sulle domande decide la giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, soprattutto in considerazione dell'ubicazione dell'esercizio e della necessità di ricorso al credito, anche per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Le provvidenze vengono concesse ai beneficiari con decreto del presidente della giunta regionale e il pagamento della quota interessi a carico della Regione sarà effettuato direttamente agli istituti bancari secondo le modalità previste nella convenzione

Art. 5.

La spesa disposta ai sensi dell'art. 1 sarà imputata al cap. 279 di nuova istituzione, denominato « Concorso straordinario della Regione nel pagamento degli interessi sul credito d'esercizio a favore delle piccole aziende alberghiere e della ristorazione », del bilancio dell'esercizio 1974, e alle stesse si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 28 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *dicembre* 1973 (*atto n.* 916) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 26 *gennaio* 1974.

(1184)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1973, n. **56.**

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1972, n. 11 e norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di beneficenza pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 16 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' abrogato l'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11 nella parte in cui dispone che il consiglio regionale « approva l'istituzione, la modifica e la soppressione delle condotte medico chirurgiche, ostetriche e veterinarie e degli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria ».

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 ottobre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 *settembre* 1973 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 25 *ottobre* 1973.

(1282)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740430)